

# CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA (FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA)



Via Scarsellini, 14 – 20161  
Milano

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1394

Istituito in Italia



Numero verde: 800.11.44.33



fondi\_pensione@aviva.com  
fondopensione\_dirigentiaviva  
@legalmail.it



www.aviva.it

## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/06/2021)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 30/06/2021)

**Fonte istitutiva:** Accordo Aziendale a favore dei Dirigenti in servizio presso le imprese del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION).

**Destinatari:** tutti i dirigenti del Gruppo Aviva in Italia.

**Contribuzione:**

Quota TFR <sup>(1)</sup>	Contributo		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore	Datore di lavoro <sup>(2)</sup>	
<b>100%</b> (lavoratori occupati dopo il 28.04.1993)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	<b>13%</b> (annuo)	Per gli assunti (o nominati) in corso d'anno, il datore di lavoro anticipa al Fondo, in un'unica soluzione, il contributo a proprio carico con il primo cedolino paga utile in relazione alla dichiarazione di adesione al Fondo stesso, la rivalutazione decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata effettuato il versamento; successivamente il datore di lavoro anticipa al Fondo, in un'unica soluzione, il contributo annuo a proprio carico, fermo restando la data del 1° gennaio quale riferimento per il calcolo della rivalutazione. Il contributo del dipendente e il TFR (conferito in misura parziale o
<b>50%</b> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma non iscritti ad una forma di previdenza complementare)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	<b>13%</b> (annuo)	
<b>Quota di TFR pari al 50% del contributo complessivo lavoratore e datore di lavoro</b> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare nella	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	<b>13%</b> (annuo)	

quale partecipavano con il 50% del contributo complessivo)			totale al Fondo) vengono versati al Fondo mensilmente dal Datore di lavoro; ai fini della rivalutazione l'efficacia dei versamenti mensili decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata effettuata la trattenuta.
<p style="text-align: center;"><b>0%</b></p> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare alla quale partecipavano senza corresponsione di TFR)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	<b>13%</b> (annuo)	

- (1) *Misura minima del TFR da destinare alla previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.*
- (2) *Per i dirigenti neo assunti o di nuova nomina e per i dirigenti in servizio che abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 6 del CCNL del 15 ottobre 2007, il contributo a carico dell'impresa è pari al 13% di una quota parte, nella misura del 90% del trattamento economico minimo complessivo dell'allegato 1 al CCNL, spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.*